COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 - Tel.070/934501 – P.I. 00570460923
www.comune.sardara.vs.it

Decreto del Sindaco n. 9 del 09/10/2014

OGGETTO: **DELEGA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE D'ANAGRAFE E RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ - NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 3 della legge 1228/1954 per la quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale d'Anagrafe;

VISTO l'art. 2 DPR 223/1989, che dispone che il Sindaco può delegare e/o revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale d'anagrafe ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei;

ATTESO che l'organizzazione del servizio anagrafico è ispirata a criteri di snellimento e semplificazione delle procedure al fine di garantire la migliore funzionalità possibile, anche per quanto attiene la firma di atti e documenti;

VISTO l'art. 3 TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1963 n. 224 e modificato dall'art. 10 del DPR 30/12/1965 n. 1650;

VISTO l'art. 34 co. 1 DPR 445/2000;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 4 del 13 maggio 1988, con la quale in assenza di specifica normativa, si ritiene applicabile l'Istituto della rappresentanza nel rilascio delle carte d'identità mediante conferimento di delega da parte del Sindaco;

CONSIDERATO che, a tal fine, è opportuno delegare alla firma dipendenti comunali preposti all'esercizio di particolari funzioni, normalmente individuate in quelle di anagrafe e di stato civile, per agevolare il regolare andamento del servizio;

ATTESO che tutta la recente normativa è ispirata a criteri di decentramento, tesi a migliorare il rapporto col cittadino-utente di pubblici servizi;

VISTO l'art. 2 co. 30 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – finanziaria 2008 il quale testualmente recita: "Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. (....) In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale";

VISTA la circolare Ministeriale 8 gennaio 2008 n. 1 nella quale si precisa che "Il Responsabile dell'ufficio Elettorale comunale assume le funzioni della Commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale Elettorale";

VISTO il DPR 20 marzo 1967 n. 223 e ss.mm. art. 4-bis in materia di elettorato attivo, tenuta e revisione delle liste elettorali;

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 26 della Legge 24 novembre 2000 n. 340;

COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 - Tel.070/934501 – P.I. 00570460923
www.comune.sardara.vs.it

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 50 co. 10 che, tra l'altro, attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e l'art. 54 co. 3 secondo il quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione G.C. 170 del 01/10/2014, relativa all'assegnazione definitiva del dipendente sig. Fabrizio Casalaina -Istruttore Amministrativo Cat. "C", al Settore Servizi Demografici a far data dal 06/10/2014;

RITENUTO opportuno procedere alla delega delle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe e per il rilascio delle carte d'identità al sig. Fabrizio Casalaina, istruttore amministrativo cat. C, dipendente a tempo pieno ed indeterminato assegnato al Settore Servizi Demografici;

RITENUTO, altresì, dover nominare il sopra indicato dipendente quale Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, in quanto preposto attualmente ai procedimenti elettorali;

Ciò premesso,

DELEGA

al sig. FABRIZIO CASALAINA dipendente a tempo indeterminato cat. C assegnato al Settore Servizi Demografici:

- **le funzioni di Ufficiale d'Anagrafe**, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1228/1954, del DPR n. 223/1989 e della Legge n. 470/1988;

- **le funzioni di firma "d'ordine del Sindaco" delle carte d'identità**.

Il delegato provvederà, altresì, d'ordine del sottoscritto, al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 33 co. 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

La presente delega resta valida fino a che non venga revocata con provvedimento espresso;

NOMINA

inoltre, il medesimo dipendente a tempo indeterminato sig. FABRIZIO CASALAINA quale **Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale** e dei relativi procedimenti per quanto previsto dall'art. 2 co. 30 L. 244/2007 e ss.mm.ii. e dal T.U. 223/1967.

Il presente provvedimento viene comunicato all'interessato, affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed inserito nel sito internet – sezione Amministrazione Trasparente.

Lo stesso provvedimento è inviato alla Prefettura – UTG di Cagliari.

Sardara, lì 09/10/2014

Il Sindaco
Giuseppe Garau